

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE M.A.S.TER.

SEZIONE PRIMA: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO SOCIALE.

Articolo n° 1

E' costituita un'Associazione denominata "M.A.S.TER." – *Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio* - nata come gemmazione del Corso per Master in “*Regolazione politica dello sviluppo locale*”, Università degli Studi di Padova.

Articolo n° 2

L'Associazione ha sede a Padova, in via Tiziano Aspetti n. 196, ma può costituire sedi secondarie e filiali in Italia e all'estero.

Articolo n° 3

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha come finalità:

- Creare un luogo di incontro e di scambio di conoscenze, opinioni, informazioni fra operatori e studiosi dello sviluppo locale con l'intento di costruire una *comunità di apprendimento* sui temi dello “sviluppo locale”.
- Promuovere iniziative culturali, studi e ricerche atte ad offrire occasioni di orientamento, formazione continua ed aggiornamento nell'ambito della regolazione dello sviluppo del territorio nella prospettiva europea.
- Attivare reti di relazioni e potenziamento di quel capitale sociale (risorse di fiducia e lealtà) indispensabile per lo sviluppo locale, attraverso un'azione di *networking* tra le diverse tipologie di istituzioni locali.
- Veicolare conoscenze e modelli interpretativi sulle dinamiche di sviluppo locale che caratterizzano il Nord Est ed i sistemi di PMI, e il loro modo di regolazione, attraverso le reti interpersonali tipiche dell'associazione *no profit*, contribuendo così alla produzione di conoscenza come bene pubblico.

In funzione di tali obiettivi, l'Associazione potrà organizzare conferenze e seminari, corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento; potrà promuovere centri di studio, laboratori di ricerca; promuovere e partecipare

a progetti inerenti le proprie finalità; pubblicherà documenti, raccoglierà e farà circolare informazioni con le modalità pertinenti e darà impulso all'attuazione di azioni cooperative per il conseguimento dei suoi obiettivi.

L'Associazione potrà aderire ad iniziative coerenti con il proprio scopo sociale e collaborare con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, incluse Università, per il raggiungimento dello scopo stesso.

Potranno esser accettati come soci le persone che si occupino a vario titolo di sviluppo locale o di politiche locali, o che sono interessati ad approfondire le tematiche relative allo sviluppo del contesto locale in una prospettiva europea.

Alla M.A.S.TER. potranno anche associarsi tutte le organizzazioni ed Enti territoriali, pubblici e privati, che si occupano di pianificazione e sviluppo del territorio.

M.A.S.TER. potrà altresì partecipare ad altre associazioni italiane o straniere che abbiano finalità coerenti con quelli dell'Associazione e che siano riconosciute in grado di ampliare la gamma di relazioni dell'Associazione stessa.

SEZIONE SECONDA: PATRIMONIO.

Articolo n° 4

Il PATRIMONIO dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e da altri diritti patrimoniali nati nelle condizioni previste dalla Legge e dal presente Statuto (esempio: diritti d'autore).

Le ENTRATE dell'Associazione sono costituite da:

- quote versate dai soci ordinari e sostenitori;
- contributi versati liberamente da soci o da terzi;
- ricavi ed introiti comunque pervenuti all'Associazione in seguito a servizi o attività svolte;
- da ogni altra entrata che pervenga all'Associazione.

SEZIONE TERZA: ASSOCIATI.

Articolo n° 5

Possono diventare SOCI dell'Associazione, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano richiesta scritta.

L'Università degli Studi di Padova, visto l'articolo 1 del presente Statuto, potrà aderire in qualità di SOCIO COFONDATORE, previa delibera del Senato Accademico, senza alcun onere economico.

Per le persone giuridiche, enti e associazioni è richiesta la nomina di un rappresentante in seno all'Associazione.

Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

In caso di mancata accettazione è consentito fare ricorso al Comitato di Garanzia producendo una memoria

Gli associati devono versare quote associative annuali fissate dal Comitato Direttivo. Agli associati potranno essere chiesti altri contributi addizionali che al massimo annualmente potranno, nel loro complesso, essere equivalenti al doppio della quota associativa già versata.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Esistono cinque categorie di soci: soci fondatori, socio cofondatore, soci sostenitori, soci ordinari, soci onorari.

I soci FONDATORI sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione definendo il presente Statuto e l'Atto Costitutivo.

Il socio COFONDATORE partecipa alla vita dell'Associazione attraverso un suo rappresentante. Altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Padova possono partecipare alla vita dell'Associazione, su esplicita richiesta e per progetti specifici affidati all'Associazione, nominando anch'essi un loro rappresentante per la durata del progetto.

I soci SOSTENITORI partecipano attivamente all'organizzazione di specifiche attività dell'Associazione, versando una quota annua nella misura stabilita dal Comitato Direttivo che è differenziata a seconda che l'associato sia una persona fisica o una persona giuridica.

I soci ORDINARI sono persone fisiche che partecipano alle attività promosse dall'Associazione previo versamento di una quota annua nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.

I soci ONORARI sono i soci che hanno particolarmente operato per l'attività dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, o che, anche in relazione alla carica ricoperta, svolgono un ruolo rilevante per il conseguimento dello scopo sociale; essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota.

Articolo n° 6

I soci devono operare con impegno, secondo le loro possibilità e competenze, per il raggiungimento dello scopo sociale.

Gli associati (fondatori, cofondatore, sostenitori, ordinari e onorari) hanno diritto, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea a:

- Ricevere informazioni periodiche sulle attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare alle iniziative sociali e di formazione promosse dall'Associazione, previo versamento del contributo delle quote previste per i soci (onorari esclusi);
- Eventuali facilitazioni nella misura in cui M.A.S.TER. sarà in grado di offrirle ai propri soci.

Articolo n° 7

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo e cessano di appartenere, oltre che per morte, per recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato. L'associato che recede non ha diritto a pretendere la restituzione dei contributi versati.

L'esclusione è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati che:

- a) tengano comportamenti tali da ledere l'immagine ed il buon nome dell'Associazione ovvero che tengano comportamenti contrari agli scopi della stessa;
- b) non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote associative e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel caso (a) l'esclusione dall'Associazione è immediata.

Nel caso (b) l'esclusione è operativa allo scadere dell'anno.

Tale provvedimento, adeguatamente motivato, dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta

giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Comitato di Garanzia mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. In seconda istanza è ammesso il ricorso all'Assemblea.

SEZIONE QUARTA: ORGANI ASSOCIATIVI.

Articolo n° 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci (fondatori, cofondatore, sostenitori, ordinari)
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Revisore Contabile
- e) il Comitato di Garanzia

Articolo n° 9

L'ASSEMBLEA è formata dai soci fondatori, dal socio cofondatore, dai soci sostenitori e dai soci ordinari. L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo. Almeno il 50% dei soci più uno possono chiedere al Comitato Direttivo di convocare l'Assemblea con ordine del giorno da loro predisposto. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza semplice dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- all'approvazione di eventuali regolamenti o loro modifiche;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto validamente in prima convocazione con il voto favorevole di almeno il 51% degli associati, e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza di questi.

Articolo n° 10

L'ASSEMBLEA è convocata almeno quindici giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, posta elettronica o

con consegna a mano oppure mediante avviso apposto nella sede dell'Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato appositamente delegato. E' ammessa al massimo una delega.

Articolo n° 11

L'Associazione è amministrata da un COMITATO DIRETTIVO nominato dall'Assemblea e composto da tre a cinque membri, scelti tra gli associati. Spetta ai soci fondatori la nomina di 2 o 3 membri del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono comunque rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, verranno cooptati altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea la quale potrà confermarli in carica fino alla naturale scadenza del Comitato stesso.

Spetterà comunque ai soci fondatori e cofondatore indicare i nomi degli amministratori, qualora venisse a mancare un amministratore da loro nominato.

Articolo n° 12

Al COMITATO DIRETTIVO spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo gestisce le attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione.

Il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice.

Il Comitato Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato stesso determinandone i compensi.

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi specifici agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione sottoposti poi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta ce ne fosse la necessità.

Entro il 30 aprile, deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, alla quale verrà sottoposto.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, posta elettronica o consegnata a mano o mediante avviso esposto presso la sede dell'Associazione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Articolo n° 13

Il PRESIDENTE, ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Articolo n° 14

A partire dal terzo anno di vita dell'Associazione viene istituito il REVISORE CONTABILE, costituito da un numero variabile da 1 a 3 membri, nominati dall'Assemblea (sia fra i soci sia eventualmente anche fra i non soci). Esso resta in carica per tre anni.

Il Revisore Contabile esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, verifica periodicamente la buona tenuta della contabilità, la consistenza di cassa ed in genere la buona gestione dei beni, le attività e le passività dell'Associazione. Egli riferisce in proposito all'Assemblea, redigendo annualmente una relazione sul bilancio proposto dal Comitato Direttivo.

Articolo n° 15

Il COMITATO DI GARANZIA è composto da 2 a 3 membri nominati dall'Assemblea tra i docenti dell'Università di Padova afferenti al Corso per Master in *Regolazione politica dello sviluppo locale* (art.1), dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso ha il compito di concordare, con il Presidente, gli indirizzi di ricerca scientifica dell'Associazione e di proporli al Comitato Direttivo.

Esso inoltre ha il compito di dirimere, in prima istanza, le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra gli associati.

SEZIONE QUINTA: BILANCIO.

Articolo n° 16

L'esercizio va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve dovranno essere impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dall'Associazione all'art. 3 del presente Statuto.

SEZIONE SESTA: ESTINZIONE.

Articolo n° 17

L'Associazione si estingue, secondo le modalità dell'articolo n° 27 del Codice Civile, quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione avente scopo analogo.

RICHIAMO CONCLUSIVO.

Articolo n° 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi in materia.

Modifiche approvate dall'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Padova, 2 aprile 2005